



Roma, 30/07/2012

SEDI PROVINCIALI E
TERRITORIALI

- Direttore
- Area Enti

p.c. DIREZIONI REGIONALI

Loro sedi

INFORMATIVA N. 7

Oggetto: Avviso di addebito - procedure Equitalia - riflessi sull'applicativo Estratto Conto Amministrazione. ECA per ente.

AVVISO DI ADDEBITO – PROCEDURE EQUITALIA . RIFLESSI SULL'ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE

Il D.L. n.201/ del 06/12/2011, convertito in legge n.214 del 22/12/2011, recante la soppressione dell'Inpdap ed il trasferimento delle relative funzioni all'INPS, ha, tra le altre cose, comportato l'estensione alla gestione ex Inpdap del disposto di cui all'art 30 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2011, avente ad oggetto "Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS".

In aderenza al dettato normativo, è stato avviato il processo di integrazione tra l'INPS e la gestione ex INPDAP in ordine alle procedure di riscossione coattiva dei crediti; conseguentemente, si è determinata la necessità di realizzare alcune modifiche sull'applicativo ECA – Estratto Conto Amministrazione, rivisitando la tipologia delle note dallo stesso generate, a seguito dell'individuazione di posizioni debitorie a carico di enti ed amministrazioni iscritte.

In sostituzione delle precedenti note denominate « Avviso Bonario » e « Nota di debito », sono state predisposte tre differenti note, distinte sia per importo che in relazione allo "stato" in cui si trova l'ECA.

Più precisamente: la nota generata dall'applicativo in occasione della validazione dell'estratto conto in fase pre annuale, verrà denominata "**Comunicazione di Debito**" e servirà, come in precedenza fatto attraverso l'"Avviso Bonario", a comunicare all'ente i debiti scaturiti dalla procedura a seguito dell'incrocio tra i dati pervenuti dalle DMA e i versamenti. Nulla viene

procedura a seguito dell'incrocio tra i dati pervenuti dalle DMA e i versamenti. Nulla viene innovato quanto alla possibilità di contestazione da parte dell'ente, e di invio a rettifica di nuovi dati di dichiarazione.

In fase di quadratura annuale, invece, la "Nota di Debito" verrà sostituita dall'"**Avviso Bonario**", a sua volta distinto in due diverse comunicazioni, destinata, l'una, ad un invio di carattere amministrativo, l'altra all'invio ad Equitalia.

La distinzione si è resa necessaria a seguito dell'esigenza di rispettare sia le regole di infasamento dei crediti all'Agente di riscossione, sia l'obbligo di perseguimento dei crediti ove gli stessi siano inferiori ai minimi previsti per l'infasamento, ma di importo tale da essere richiedibili comunque all'Amministrazione debitrice.

Difatti, ove il saldo negativo scaturito dalla validazione di un ECA in fase annuale sia di importo inferiore ad € 50,00 lo stesso non potrà essere richiesto tramite l'Agente di riscossione, ma potrà essere invece richiesto in via amministrativa se di importo minimo pari ad €12,00 (al di sotto di tale importo, come è noto, si è in presenza di somme di modesto ammontare che, per legge, non possono essere richieste a Pubbliche Amministrazioni).

Pertanto, l'**Avviso Bonario** - modello **B** - con saldo compreso tra € 12,00 e € 49,99 sarà inviato, come in precedenza, all'Ente dall'operatore di Sede, che dovrà curare la riscossione dei relativi importi e seguire, nel caso di inadempimento, le regole civilistiche generali per il perseguimento del credito.

Ove, invece, il saldo finale negativo di un ECA, validato in fase annuale, sia di importo uguale o maggiore a € 50,00 - al netto di singole partite comunque inferiori ad € 0,52 - l'**Avviso Bonario** - modello **A** - conterrà l'avvertimento che il mancato pagamento nei termini ivi indicati (30 giorni dal ricevimento dell'Avviso) comporterà l'automatico invio all'Agente di riscossione per il recupero delle relative somme.

In pendenza dei termini per il pagamento, l'importo a debito confluirà, come già in precedenza, sull'estratto conto successivo aperto. A questo punto potranno verificarsi due ipotesi:

- l'ente effettua il pagamento di quanto richiesto, nei termini indicati.

In tal caso il versamento, abbinandosi al dovuto, consentirà la chiusura della partita sull'ECA preannuale successivo aperto su cui tale debito è confluito.

- l'ente non effettua il pagamento di quanto richiesto.

In tal caso si avrà l'infasamento dei crediti sulla procedura di Equitalia, con la formazione dell'*Avviso di addebito(AVA)* notificato a cura dell'Agente. Gli importi a debito così richiesti verranno stornati automaticamente dall'ECA preannuale aperto successivo su cui erano confluiti.

Nelle more della completa realizzazione dell'integrazione con il sistema di riscossione attraverso Equitalia, verranno inibite le validazioni degli ECA annuali successivi all'anno 2009, contenenti debiti predisposti per l'infasamento;ciò al fine di evitare la duplicazione del debito su più estratti conto.

Si precisa inoltre che le eventuali procedure di sospensione degli AVA, o di sgravio di parte delle somme richieste, nei casi in cui ciò dovesse rendersi necessario, saranno oggetto di uno specifico corso di apprendimento per i responsabili del settore, referenti per le entrate.

ECA PER ENTE

Al fine di consentire a ciascuna sede di programmare e realizzare la propria produzione in modo più aderente alle singole realtà, e all'Istituto di riscuotere i propri crediti con maggiore tempestività, man mano che rendono certi e disponibili, si è provveduto ad apportare alcune modifiche al software attualmente in uso, che permetteranno la generazione di un ECA per Ente.

Le modifiche, in esercizio a partire dalla fine del corrente mese, consentiranno di non tenere necessariamente allineate tutte le Sedi ad una sola elaborazione (pre annuale o annuale) relativa ad un determinato esercizio.

Ciascuna sede, pertanto, per ogni Ente, potrà procedere ad effettuare le validazioni degli estratti conto che si troveranno nella fase di quadratura prescelta dall'utente. Ad esempio, a seguire dalla validazione dell'ECA 2009 in fase annuale, per un certo ente, il sistema genererà automaticamente, già il giorno dopo, il successivo ECA preannuale per l'Ente in questione.

Ove, invece, sia stato validato un ECA in fase preannuale, la generazione dell'ECA annuale per quell'ente avverrà dopo circa 30 giorni, allo scopo di consentire all'amministrazione di effettuare il pagamento o una eventuale contestazione. Peraltro, l'operatore di sede potrà anticipare la generazione dell'ECA annuale ove abbia certezza della mancanza di contestazione.

Le quadrature, quindi, non avverranno più per annualità, ma per Ente/anno.

Al riguardo, preme sottolineare che l'eventuale riapertura dell'Eca annuale – da richiedersi comunque all'uff. II della DCEPA - cancella l'ECA preannuale che si era in precedenza generato.

Si precisa che le innovazioni apportate, sia sotto il profilo della riscossione coattiva che quello relativo alla generazione degli estratti conto per ente, avranno efficacia a partire dalla validazione dell'ECA 2009 in fase annuale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Generale
dr. Diego DE FELICE

